



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99902930
del 04/07/2018**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
FST Massimo Miozzi

Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04
quale centro di responsabilita'
in data 06/07/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 2695 del 06/07/2018

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, Societa' PARABELLA AUTODEMOLIZIONI Srl - impianto sito nel Comune di Roma Capitale, Via del Mare n. 7 - ID pratica n. 20677

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04

Dott.ssa CAMUCCIO Paola

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento FST Massimo Miozzi;

VISTI:

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 27/09/2007;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 e D.C.R. 164 05/03/2010;
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22" ss.mm.ii.
- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 4064 del 15/03/2018
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- la Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G 13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)"
- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma ";

PREMESSO CHE

- in data 20.04.2016 Prot. 57161 questa Amministrazione ha ricevuto dal SUAP di Roma Capitale l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/13, presentata, al prot. del SUAP n. QH/20831 del 20.04.2016, dal legale rappresentante, come in atti, della

società PARABELLA AUTODEMOLIZIONI Srl. - C.F.08283980582 P.I. 02010251003 con sede legale nel Comune di Roma Capitale via del Mare Km. 7 per lo scarico delle acque reflue domestiche e di prima pioggia in corpo idrico superficiale, per le emissioni in atmosfera ed il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma Capitale via del Mare Km.7 destinato a svolgere attività di autodemolizioni e recupero rottami.

- nella stessa istanza il richiedente dichiara, tra l'altro, che l'attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), che l'attività non è soggetta a VIA ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 152/06, che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (PMI);

- nella stessa istanza dichiara:

o di essere in possesso del parere di compatibilità acustico ambientale ai sensi della Legge 447/95 e L.R. 18/01 Dipartimento Tutela Ambientale prot. 24736 del 05.05.2016.

- l'istanza riguarda:

· il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ai sensi della Parte Terza del D.Lgs152/06, di prima pioggia in corpo idrico superficiale relativamente solo al lotto 2 dell'impianto, rilasciata dal Servizio 2 del Dipartimento IV della Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) con la D.D. R.U. 1691 del 17.04.2013 per la quale il rappresentante legale della società ha dichiarato che nulla è variato rispetto a quanto contenuto nel succitato atto;

· nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2 in sostituzione della D.D. n. 2104 del 23.05.2016 per la parte di attività "Lotto 2" da autorizzare in A.U.A. ai sensi dell'art. 269, comma 2) rilasciata dal Servizio 3 del Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale come da documentazione agli atti del fascicolo;

· L'estensione della Comunicazione di attività di recupero di rifiuti di cui alla D.D. R.U. n. 2789 del 28.05.2013 ed iscrizione n. 659 del 28.05.2013 ai sensi degli artt. 214 e 216 del Decreto Legislativo del 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e relativa ai rifiuti: non pericolosi, nel rispetto delle norme tecniche poste nel D.M. 5.2.1998 come da documentazione agli atti del fascicolo e pertanto si rileva che:

- la ditta è iscritta al numero 659 del registro delle imprese della Amministrazione Provinciale di Roma che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 per le seguenti tipologie di rifiuti 2.1, 3.1, 3.2, 5.6, 5.8, 5.19 e 5.16;
- il rappresentante legale della società ha dichiarato che nulla è variato rispetto a quanto contenuto nella succitata comunicazione;

- con nota prot. 152512 del 16.11.2016 e nota prot. 42945 del 20.03.2017 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato a mezzo PEC, al SUAP di Roma Capitale, la richiesta di documentazione integrativa per consentire la conclusione del procedimento amministrativo;

- la ditta PARABELLA AUTODEMOLIZIONI Srl. ha trasmesso la documentazione richiesta, ricevuta da questa Amministrazione al prot. 33170 del 02.03.2017;;

- dall'esame della documentazione integrata è emerso che la stessa non risultava conforme a quanto richiesto e pertanto con nota prot. 62753 del 27.04.2017 il Servizio 4 del Dipartimento IV della

Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato a mezzo PEC, al SUAP di Roma Capitale, la richiesta di nuova documentazione integrativa per consentire la conclusione del procedimento amministrativo;

inoltre con la stessa nota venivano richiesti chiarimenti in merito alla planimetria a firma del Geom. Luciano Colangelo allegata alla documentazione presentata in data 11.04.2017 prot. 55962, relativamente alle tipologie RAEE 5.16 e 5.19.

- la ditta PARABELLA AUTODEMOLIZIONI Srl. ha trasmesso nuova documentazione integrativa, ricevuta da questa Amministrazione al prot. 99481 del 13.07.2017; tra l'altro la documentazione conteneva la rinuncia al recupero dei rifiuti per la tipologia 5.19 e la conferma della tipologia 5.16 per un quantitativo di 590 t/a.;

- con nota prot. 150648 del 06.11.2017 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato a mezzo PEC, al SUAP di Roma Capitale, comunicazione precisando che l'Autorizzazione Unica Ambientale avrebbe ricompreso, relativamente all'autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte Terza del D. Lgs 152/06, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e alla gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 – 216 del D.Lgs 152/06, solo per il lotto 2 oggetto della presente AUA.

- con la stessa nota è stato precisando altresì che relativamente al Lotto 1, considerato che l'autorizzazione relativa alle attività svolte è di competenza comunale, le autorizzazioni relative agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera dovranno essere valutate nell'ambito del procedimento comunale e non possono essere sostituite dall'A.U.A. di competenza di questa Amministrazione.

- la ditta PARABELLA AUTODEMOLIZIONI Srl. ha trasmesso nuova documentazione integrativa, ricevuta da questa Amministrazione al prot. 0165941 del 29.11.2017, relativamente alla corretta posizione dello scarico.

- con nota prot. 17143 del 30.01.2018 inviata a mezzo PEC, al SUAP di Roma Capitale il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, ha comunicato alla società che in relazione ai rifiuti gestiti, alcune tipologie di rifiuto richieste non sono conformi a quanto previsto dal DM 05.02.1998 in particolare:

- per la tipologia 5.6 non può essere assentita come operazione di recupero la messa in riserva R13 in quanto non prevista nell'Allegato 1 Suballegato 1.

- Per la tipologia 5.8 non può essere assentita come operazione di recupero la sola messa in riserva R13 ma devono essere condotte anche le operazioni previste al punto 5.8.3 lettera a) dell'Allegato 1 Suballegato 1.

- per la tipologia 5.16 (RAEE), l'operazione di recupero prevista dall'Allegato 1 Suballegato 1 è "disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili (R4)" per una quantità massima di 200 t/a secondo quanto riportato nell'Allegato 4.

CONSIDERATO che la società a tutt'oggi non ha fatto pervenire alcun tipo di osservazione, pertanto, come già anticipato con la suddetta nota, questa Amministrazione intende adottare l'AUA escludendo tra le autorizzate le tipologie 5.6 e 5.8 e autorizzando la tipologia 5.16 in conformità al DM 05.02.1998 e secondo quanto in precedenza riportato;

- con nota prot. 73246 del 03.05.2018 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana

di Roma Capitale a mezzo PEC, al SUAP di Roma Capitale, ha comunicato inoltre che i quantitativi assentiti già dal 2013 in operazioni di recupero da R1 a R9 superavano le 10 t/g e pertanto ai sensi del punto 7 lett.z b dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 dovevano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.19 del medesimo decreto;

- la ditta PARABELLA AUTODEMOLIZIONI Srl. ha trasmesso copia dell'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA presentata alla Regione Lazio, ricevuta da questa Amministrazione al prot. 97456 del 08.06.2018;

RITENUTO, nelle more della pronuncia di assoggettabilità a VIA da parte dei competenti uffici regionali, di procedere all'adozione dell'AUA al fine di concludere il procedimento attivato nel 2016;

Per quanto riguarda lo scarico:

CONSIDERATO che l'impianto di depurazione biologico per lo scarico delle acque reflue domestiche, presenta **portata nera media di 12 mc/d** e con **potenzialità di abbattimento del carico organico corrispondente a 60 A.E.**;

ACCERTATO in fase istruttoria, in applicazione dell'art. 5 delle Linee Guida attuative approvate con D.D. R.U. 1591 del 12/04/2013 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale, approvato con D.C.P. n. 57 del 10/12/2010 e modificato con D.C.P. n. 26 del 25/07/2011

· che il corpo recettore dello scarico è corpo idrico superficiale accatastato come "Fiume Tevere";

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:

VISTA la nota pervenuta dal Servizio 3 " Tutela Aria ed Energia " del Dip. IV del 21.05.2018 prot. 85488 con la quale viene comunicato che, la società in oggetto è autorizzata alle emissioni in atmosfera con D.D. 2104 del 23/05/2016 per un stabilimento specificatamente adibito sia al recupero dei rifiuti di cui alle tipologie 2.1, 3.1, 3.2, 5.6, 5.8, 5.16, 5.19 del DM 05/02/98 e ss.mm.ii. attraverso le operazioni di messa in riserva, selezione, trattamento a secco o umido e cesoiatura, sia all'attività di autodemolizione e rottamazione dei veicoli fuori uso, secondo le modalità ed i rifiuti previsti nell'Allegato tecnico del Decreto 238 del 29/11/2004 del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio, integrato con l'autorizzazione provvisoria del 06/03/2014 di Roma Capitale e della proroga all'esercizio dell'attività di autodemolizione e rottamazione fino al 30/06/2015, rilasciata con autorizzazione n.23 del 09/07/2014 di Roma Capitale;

CONFERMATO che, per lo stabilimento della ditta Parabella Autodemolizioni Srl non è stato variato nulla rispetto a quanto autorizzato con D.D. 2104 del 23/05/2016;

RITENUTO tuttavia che le attività svolte nel lotto 1, oggetto dell'autorizzazione commissariale 23/2004, sono nettamente distinte da quelle svolte nel lotto 2 oggetto della presente AUA, e svolte in procedura semplificata ex art. 214 – 216 del D.Lgs 152/06, conformemente al DM 05.02.1998;

RITENUTO OPPORTUNO ai fini della semplificazione del controllo, adottare una distinta determinazione relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma

2 in sostituzione della D.D. n. 2104 del 23.05.2016 per la parte di attività “ Lotto 2 “ da autorizzare in A.U.A. ai sensi dell’art. 269, comma 2) rilasciata dal Servizio 3 del Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale;

CONSIDERATO che le emissioni prodotte dallo stabilimento sono del tipo diffuso;

PRESO ATTO che la società comunica che presso lo stabilimento intende proseguire ai sensi dell’art. 216 del D.lgs.152/06 l’attività di recupero in procedura semplificata per le seguenti tipologie:

Tipologia 2.1 “Imballaggi, vetro di scarto ” quantità complessiva dichiarata **300 tonnellate/anno** di cui:

CER 200102 300 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 2.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 2.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all’operazione di recupero indicata al punto 2.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 (R5), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 3.1 “rifiuti di ferro, acciaio e ghisa ” quantità complessiva dichiarata **40600 tonnellate/anno** di cui:

CER 160117 100 t/a

CER 170405 40500 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 3.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche(R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all’operazione di recupero indicata al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 3.1 “rifiuti di ferro, acciaio e ghisa ” quantità complessiva dichiarata **46000 tonnellate/anno** di cui:

CER 160117 3800 t/a

CER 120102 600 t/a

CER 170405 40100 t/a

CER 120101 500 t/a

CER 150104 600 t/a

CER 200140 400 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 3.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche(R13 x R4).

Prodotto ottenuto: materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.

Tipologia 3.2 "rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe " quantità complessiva dichiarata **620 tonnellate/anno** di cui:

CER 150104 10 t/a

CER 200140 20 t/a

CER 110501 10 t/a

CER 120103 20 t/a

CER 120104 20 t/a

CER 170401 50 t/a

CER 170402 120 t/a

CER 170403 50 t/a

CER 170404 10 t/a

CER 170406 10 t/a

CER 170407 300 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 3.2.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13 x R4).

Prodotto ottenuto: materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI ed EURO.

Tipologia 3.2 "rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe " quantità complessiva dichiarata **500 tonnellate/anno** di cui:

CER 170401 300 t/a

CER 170402 200 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 3.2.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 5.16 “apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi ” quantità complessiva dichiarata **200 tonnellate/anno** di cui:

CER 160214 t/a

CER 160216 t/a

CER 200136 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 5.16.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 5.16.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche, con le operazioni ivi previste (R4).

Prodotto ottenuto: quello di cui al punto 5.16.4 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche ovvero componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate.

RITENUTO che esistano i presupposti per il rinnovo dell'iscrizione al registro delle imprese della Città Metropolitana di Roma Capitale che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 ;

ACCERTATO che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. 59/13 per l'accoglimento dell'istanza della Società PARABELLA AUTODEMOLIZIONI Srl. (pratica n. 20677), con sede legale nel Comune di Roma Capitale via del Mare Km.7 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con particolare riferimento per lo scarico delle acque reflue domestiche e di prima pioggia in corpo idrico superficiale, per le emissioni in atmosfera ed il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma Capitale via del Mare Km.7 destinato a svolgere attività di recupero rifiuti.

PRESO ATTO che il Comune di Roma Capitale ha inviato il seguente titolo di competenza comunale, che si allega ed è parte integrante della presente AUA:

- Parere impatto acustico prot. 66111 del 10.05.2016

RITENUTO OPPORTUNO allegare al presente provvedimento i seguenti documenti:

- planimetria scarichi prot. 99481 del 13.07.2017

- Planimetria rifiuti prot. 0055962 del 11.04.2017
- Planimetria dettaglio RAEE prot. 19977 del 08.02.2017

VERIFICATA l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del/i responsabile/i del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento

PRESO ATTO, a seguito di approfondimento istruttorio condotto presso gli uffici del Segretariato Generale e dell'Avvocatura di questa Amministrazione, del rispetto della normativa anti-pantouflage (art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001).

DATO ATTO che il presente atto è privo di rilevanza contabile

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

DETERMINA

1) DI ADOTTARE, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, a favore della società PARABELLA AUTODEMOLIZIONI Srl con sede legale nel Comune di Roma Capitale via del Mare Km.7, nella persona del legale rappresentante come in atti, per lo scarico delle acque reflue domestiche, e dello scarico delle acque di **prima pioggia**, relativamente al lotto n. 2 in corpo idrico superficiale accatastato come “**Fiume Tevere**” (classe di qualità ambientale pari a **4**), per le emissioni in atmosfera e per il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma Capitale via del Mare Km.7 destinato a svolgere attività di recupero rifiuti (Lotto 2);

A. DI PRESCRIVERE alla società PARABELLA AUTODEMOLIZIONI Srl le condizioni operative ed il rispetto dei valori limite per lo scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia di seguito riportati:

Lo scarico dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari:

A1. relativamente allo scarico delle acque reflue **domestiche (60 a.e.)**

· **Tabella 3** all. 5 parte terza D.Lgs. 152/06, limitatamente ai parametri BOD, COD e Azoto ammoniacale;

· **70 mg/l** relativamente al parametro solidi sospesi totali;

A2. relativamente allo scarico delle acque di prima pioggia:

· **Tabella 3** all. 5 parte terza D.Lgs. 152/06;

nello scarico devono essere assenti le sostanze pericolose ai sensi dell'art. 24 c. 6 PTAR;

La Ditta è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni di legge:

A3. non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'Ente competente (D.Lgs. 152/2006, art. 124 c. 1);

A4. non conseguire i limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione, mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 5);

A5. mantenere in condizioni di accessibilità gli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 3) indicati nella planimetria allegata;

A6. richiedere nuova autorizzazione per: a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento, b) trasferimento della gestione o della proprietà c) ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente (D. Lgs. 152/2006, art. 124 c. 12)

A7. richiedere voltura dell'autorizzazione nel caso di variazione della ragione/denominazione sociale senza che sia intervenuta alcuna modifica del ciclo depurativo;

A8. i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e/o del D.Lgs 99/92.

A9. dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale qualora le condotte di scarico o l'impianto di depurazione vadano fuori servizio (Delibera C.I.T.A.I. 4/2/1977).

La Ditta è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

A10. notificare alla Città Metropolitana di Roma Capitale qualsiasi variazione dei dati forniti con la scheda "Catasto" allegata alla domanda;

A11. mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria dello stabilimento, i pozzetti, il sistema di raccolta e di depurazione.

A12. effettuare annualmente, a partire dalla data di consegna della presente autorizzazione, analisi chimico-fisiche ad opera di tecnico abilitato, attestanti che lo scarico delle acque reflue domestiche, prelevate a cura del tecnico o da persona dallo stesso delegata al pozzetto fiscale dell'impianto di depurazione chimico-fisico viene mantenuto nel rispetto dei limiti di cui ai punti A1, A2 del presente atto. I relativi certificati analitici devono essere tenuti a disposizione presso l'impianto di depurazione o la sede dello stabilimento;

A13. presentare **annualmente** a questa Città Metropolitana di Roma Capitale ed all'A.R.P.A. Lazio sede di Roma, certificato di analisi chimico-fisiche in firma digitale, sottoscritto da tecnico abilitato attestante che lo scarico delle acque di prima pioggia, prelevate a cura del tecnico o da persona dallo stesso delegata, al pozzetto fiscale dello scarico, viene mantenuto nel rispetto dei limiti di

accettabilità previsti nella presente autorizzazione;

A14. ogni 5 anni le analisi delle acque reflue domestiche di cui al punto **A1.**, devono essere richieste a cura e spese della Società PARABELLA AUTODEMOLIZIONI Srl., all'A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, via Saredo 52, che provvede alla loro effettuazione ai sensi dell'art. 124 c. 11 del D.L.vo 152/2006 e la ricevuta della prenotazione deve essere presentata al Servizio 4 del Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale;

A15. presentare alla Città Metropolitana di Roma Capitale entro 30 gg. dalla data di rilascio del presente provvedimento prenotazione delle analisi batteriologiche delle acque reflue domestiche, da prelevare al pozzetto fiscale dell'impianto di depurazione biologico, al campionatore automatico posto all'uscita dell'impianto. Le analisi devono essere richieste, a spese ed a cura della Ditta interessata, all'A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, via Saredo 52, che provvede alla loro effettuazione ai sensi dell'art. 124 c.11 del D.L.vo 152/2006. **La mancata presentazione della prenotazione delle analisi secondo la tempistica sopra indicata comporta la revoca dell'AUA nella parte relativa agli scarichi.**

B. DI PRESCRIVERE alla PARABELLA AUTODEMOLIZIONI Srl le condizioni di legge e le prescrizioni per le emissioni diffuse di uno stabilimento, adibito all'attività di recupero rottami:

B1. l'insediamento dovrà essere dotato di un impianto di irrigazione a pioggia installato lungo il perimetro dell'insediamento e sui piazzali;

B2. le strade di accesso all'insediamento produttivo dovranno essere mantenute sufficientemente umide nei periodi di siccità;

B3. le aree non pavimentate dovranno essere costantemente umidificate mediante idoneo impianto di irrigazione a pioggia (o altro idoneo sistema., prevedendo una maggiore frequenza di umidificazione nei periodi siccitosi e ventosi;

B4. lo stoccaggio dei cumuli di materiali dovrà avvenire in aree confinate e posti al riparo degli agenti atmosferici (in particolare del vento) mediante specifici sistemi di copertura anche mobili. Nei casi in cui la copertura non sia tecnicamente fattibile, i cumuli dovranno essere costantemente umidificati mediante un impianto di nebulizzazione (o altro idoneo sistema che ne assicuri la stessa efficacia);

B5. dovrà essere adottata la copertura con teloni dei carichi trasportati dagli automezzi in ingresso e in uscita dall'insediamento;

B6. è imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte degli automezzi lungo le aree non pavimentate, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;

B7. dovrà essere mantenuta, durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo automatico), un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;

B8. dovranno essere riportati su un apposito registro, ai sensi dell'allegato VI degli allegati alla parte V del d.lgs. 03/04/2006, n. 152, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo; tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;

B9. la società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune ed all'ARPA Lazio sede di Roma, la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;

C. in relazione alla Parte IV del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 la Ditta PARABELLA AUTODEMOLIZIONI srl può effettuare le operazioni di recupero di rifiuti, in regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, e per questo è rinnovata l'iscrizione al n. 659 Registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii con le seguenti prescrizioni:

C1. La Società è iscritta al numero **659** al registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per le tipologie di rifiuto non pericoloso, i codici C.E.R., le operazioni di recupero e le quantità espresse in t/a indicate nella tabella riportata in premessa, nel rispetto delle norme tecniche al D.M.5/2/98, nonché dei regolamenti europei 333/11, 715/13 e 1179/12, ove pertinenti, e degli ulteriori regolamenti dovessero intervenire;

C2. Nello svolgimento dell'attività la Società dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che il D.M. 5.2.1998 richiama per la gestione della tipologia di rifiuti riportati nella tabella in premessa;

C3. Fermi restando i quantitativi di rifiuti che la società ha dichiarato che intende gestire nell'ambito della tipologia autorizzata, qualsiasi variazione relativa alla quantità di rifiuti gestita per ogni codice di rifiuto (CER) rispetto a quanto dichiarato, dovrà essere preventivamente comunicato con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alle variazioni che si intendono apportare, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, e tale comunicazione dovrà, unitamente alla ricevuta di consegna della PEC, essere conservata insieme alla presente determinazione.

C4. le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, fino al completamento delle operazioni di recupero medesime;

C5. Mantenere separata la gestione dei rifiuti in ingresso rispetto ai rifiuti prodotti dallo stabilimento.

C6. per le tipologie di rifiuto: 3.1 e 3.2, devono essere opportunamente separate e distinte le aree di Messa in Riserva (R13) dalle aree di recupero (R4)

C7. il passaggio tra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 –Messa in Riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

C8. relativamente alle tipologie per le quali è prevista la sola operazione di messa in riserva (R13) per la gestione dei rifiuti non pericolosi, di cui alle tipologie autorizzate con il presente atto, è fatto obbligo alla società di comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, almeno con cadenza annuale dal rilascio del presente atto e comunque ad ogni variazione, l'elenco delle società a cui sono conferiti i rifiuti per essere sottoposti alle operazioni di recupero da R1 a R9;

C9. relativamente alla tipologia **5.16** la società dovrà comunicare **entro 10 giorni** dal ricevimento della presente Determina da parte del Suap i quantitativi t/a distinti per ciascuno dei CER autorizzati;

C10. l'avvio delle attività di recupero RAEE è subordinato ai sensi del comma 1 art. 216 del D. Lgs 152/06 e del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs 49/2014 all'effettuazione di una visita preventiva da parte della Città metropolitana di Roma Capitale che verificherà anche la conformità delle attività di

recupero alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

C11. La Società dovrà provvedere alla corretta manutenzione della pavimentazione dell'intero stabilimento.

C12. è fatto divieto di trattare, presso l'impianto, rifiuti classificati pericolosi ed utilizzare rifiuti provenienti da attività di bonifica dei siti contaminati;

C13. la ditta dovrà dotarsi e mantenere in efficienza rilevatore di radioattività in ingresso all'impianto;

C14. la società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto annuale di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350 dandone riscontro, entro i successivi 10 giorni, alla Città Metropolitana di Roma Capitale Servizio 4 Dipartimento IV. **Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.**

C15. la società al fine del proseguimento delle attività svolte e già assentite dovrà, entro **10 giorni** dal rilascio del presente provvedimento da parte del SUAP, dare riscontro alla Città Metropolitana di Roma Capitale Servizio 4 Dipartimento IV dell'avvenuto pagamento del diritto di iscrizione relativo all'annualità **2018**. Nel caso in cui il pagamento per le annualità pregresse non sia stato corrisposto al fine dell'inizio delle attività, entro **30 giorni** dal rilascio del presente provvedimento da parte del SUAP e comunque prima dell'inizio delle attività, dovrà versare il diritto annuale relativo all'anno corrente di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350 dandone riscontro, entro i successivi **10 giorni**, alla Città Metropolitana di Roma Capitale Servizio 4 Dipartimento IV. **Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.**

C16. la ditta dovrà comunicare, mediante perizia asseverata da parte di tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale, l'avvenuto allestimento dell'area destinata al recupero RAEE in conformità a quanto stabilito dagli allegati VII e VIII del D.lgs 49/2014 e alla documentazione agli atti;

C17 Tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati;

C18 Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

C19 I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

C20. Garanzie finanziarie: Entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP, la società dovrà adeguare la garanzia finanziaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009, al fine di assicurare la copertura da eventuali

danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente, il cui importo dovrà essere calcolato secondo le modalità stabilite nell'Allegato A del Documento Tecnico della DGR n. 239/09.

Ai sensi dell'art. 7 punto 7.1 del Documento Tecnico allegato alla DGR n. 239/09, così come modificato dalla DGR 610/15, la garanzia finanziaria dovrà essere estesa per un arco temporale pari a quello di durata dell'AUA maggiorato di due anni.

La garanzia può essere prestata secondo piani decennali maggiorati di due anni rinnovabili almeno 90 giorni prima della scadenza della garanzia stessa.

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie e/o del loro rinnovo secondo la tempistica sopra indicata comporta la perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

C21. Soggetto intestatario ed accettazione della garanzia finanziaria:

La polizza fidejussoria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 così come modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009 e dalla DGR n. 610/15 dovrà essere prestata a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, via IV Novembre 119/A, 00187 Roma Codice Fiscale 80034390585.

Si avverte che le garanzie finanziarie, il loro rinnovo e/o la loro estensione, dovranno essere acquisite, congiuntamente al Modulo "Garanzia finanziaria" reperibile sul sito internet dello scrivente, **in originale cartaceo** dalla scrivente Amministrazione, Ente, dal Servizio che ha emanato il presente atto, e dalla stesso formalmente accettate.

G. DI PRESCRIVERE alla società PARABELLA AUTODEMOLIZIONI Srl. le seguenti condizioni di carattere generale:

G1. Entro 10 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP la società PARABELLA AUTODEMOLIZIONI Srl dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale il nominativo del referente AUA per eventuali future comunicazioni, ed i relativi recapiti (pec, email, fax, telefono);

G2. Il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico, presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia.

G3. Ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13.

G4. Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero, in caso di modifiche dell'attività o degli impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, l'Ufficio competente all'adozione dell'A.U.A. E' fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;

G5. La richiesta di voltura del titolo autorizzativo dovrà essere inoltrata allo sportello Suap che ha emanato il provvedimento di rilascio dell'AUA. E' competenza del Suap rilasciare il rispettivo

provvedimento di voltura della titolarità dello stesso, previa comunicazione alla scrivente Amministrazione ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo elettronico.

G6. il presente atto è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione delle normative riportate in premessa, fatti salvi i diritti dei terzi;

2) DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13, congiuntamente al provvedimento conclusivo del procedimento, emanato dal SUAP stesso.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 **ha durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo emanato dal SUAP competente.**

Il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni decorre dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP competente.

Il presente atto è composto dai seguenti allegati:

- Parere impatto acustico prot. 66111 del 10.05.2016
- Planimetria scarichi prot. 99481 del 13.07.2017
- Planimetria rifiuti prot. 0055962 del 11.04.2017
- Planimetria dettaglio RAEE prot. 19977 del 08.02.2017

Le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nei pareri devono essere veicolate direttamente agli Enti e/o Servizi responsabili degli specifici pareri rilasciati e confluiti nel presente atto, senza intermediazione del SUAP o del Servizio 4 Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale che non è responsabile della verifica della osservanza alle prescrizioni contenute nei citati pareri.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento sostituisce della D.D. n. 2104 del 23.05.2016 per la parte di attività "Lotto 2" da autorizzare in A.U.A. ai sensi dell'art. 269, comma 2) rilasciata dal Servizio 3 del Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale;

La società è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

Il presente atto non esprime alcun giudizio di merito circa i pareri e atti rilasciati dai competenti Servizi/Enti, che vengono acquisiti secondo i principi della buona fede amministrativa e la cui responsabilità ricade in capo ai rispettivi responsabili del procedimento.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal

richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa CAMUCCIO Paola